

COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA RISCOSSIONE TARI 2014 ED EMERSIONE DEI MANCATI ASSOGGETTAMENTI AI FINI DEL RECUPERO D'IMPOSTA – CONDIZIONI

1. OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l'effettuazione delle attività finalizzate al miglioramento delle riscossione TARI 2014, attraverso la verifica del corretto adempimento tributario da parte dei contribuenti e l'emissione e la notifica dei conseguenti avvisi di accertamento.

L'oggetto e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliatamente indicate nel preventivo-offerta della società affidataria del [REDACTED], allegato al presente contratto.

2. DURATA DEL SERVIZIO

Lo svolgimento delle attività di cui si compone il servizio avviene secondo le tempistiche di cui al paragrafo 'Tempi di Realizzazione'- Titolo 4 Organizzazione del Servizio di cui all'offerta prot. [REDACTED] del [REDACTED]/07/2019, giusta trattativa diretta MEPA n. [REDACTED].

3. IMPORTO DEL SERVIZIO

Il prezzo del servizio è pari ad € 39.900,00 oltre IVA di legge.

Restano a carico dell'Ente le spese di spedizione e di notifica degli avvisi di accertamento.

Il prezzo è comprensivo di qualunque altra imposta o tassa, presente o futura, gravante sull'acquisto, è complessivo ed include tutte le attività sopra richieste.

Il prezzo si intende onnicomprensivo di ogni onere e spesa, fatto salvo quanto sopra specificato, inclusa la fornitura in uso gratuito del software gestionale TARI della società per il periodo sopra specificato e tutte le altre attività previste dal servizio, tra cui quella di visualizzazione e monitoraggio dello stato dei lavori

Sono a carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa, tutte le spese del contratto, inclusa l'imposta di bollo sul documento di stipula generato dal Mercato Elettronico.

I costi relativi alla sicurezza derivanti da "interferenze", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono pari a 0 (zero).

4. RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ DELL'AGGIUDICATARIO - PRIVACY

All'Affidatario non è consentito divulgare a terzi le informazioni riservate trattate nel corso dell'espletamento del servizio. Ha altresì l'obbligo di mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l'espletamento del servizio.

COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

Con l'affidamento del servizio l'Affidatario assume tutti gli obblighi previsti dal GDPR (*general data protection regulation*) n. 2016/679, assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

5. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario dovrà garantire l'adempimento degli impegni assunti secondo i normali criteri di diligenza, rispettando puntualmente i termini per lo svolgimento del servizio al fine di evitare di arrecare pregiudizio alla puntuale e tempestiva attività di verifica delle posizioni tributarie dei contribuenti da parte del Comune. Il rispetto dei termini contrattuali è essenziale, così come il puntuale svolgimento delle attività affidate, tenendo conto dei termini di decadenza previsti dalla legge per la notifica degli avvisi di accertamento TARI e del grave danno economico che sarebbe arrecato all'Ente dal loro mancato rispetto. Altresì, non potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza di qualsiasi controversia né, tanto meno, sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni a suo carico.

Infine, dovrà tenere indenne il Comune di Terni da qualsiasi responsabilità verso terzi, conseguente ad eventuali manchevolezze o trascuratezze emerse nell'esecuzione degli obblighi assunti.

L'Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 1/4/2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente Codice di comportamento consultabile sul sito internet del Comune di Terni all'indirizzo <http://www.comune.xxxxxxxx.it>. La violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2, c. 3, del medesimo Decreto e dell'art. 2, c. 1, del Codice di comportamento del Comune di Corciano, con conseguente richiesta dell'eventuale risarcimento del danno. L'aggiudicatario si impegna ad estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 165/2001" nei confronti del personale e dei collaboratori a qualsiasi titolo del medesimo. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, il contratto di affidamento si risolve di diritto in caso di violazione da parte della società affidataria degli obblighi previsti dal sopra richiamato codice, fermo restando il risarcimento del conseguente danno.

6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario procederà a emettere regolare fattura secondo le seguenti modalità:

- La prima fattura, per l'importo di € 13.300,00 oltre IVA di legge, sarà emessa a conclusione delle attività di verifica e bonifica delle posizioni debitorie;
- La seconda fattura, per un importo pari a euro 13.300,00 oltre IVA di legge, sarà emessa a seguito dell'emissione degli atti (avvisi di pagamento, di sollecito e di accertamento omesso/parziale versamento);

COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

- La terza fattura, per il restante importo di euro 13.300,00 oltre IVA di legge, sarà emessa a conclusione delle attività di ricezione del pubblico, e comunque non oltre il 31/12/2019.
- L'eventuale rimborso delle spese di spedizione avverrà dietro richiesta della società affidataria, accompagnata dalle distinte di postalizzazione/notifica degli avvisi di accertamento.

L'ente provvederà a pagare le fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni nei modi e nei termini pattuiti. I termini predetti saranno automaticamente prorogati, senza che da parte dell'aggiudicatario possa farsi richiesta di interesse di sorta, nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità nel servizio.

7. TRACCIABILITA' ED ALTRE PREVISIONI DI LEGGE

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010 art. 3 ed in particolare a:

- a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) registrare sui predetti conti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni della presente convenzione, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo 3 in commento;
- c) effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, che deve riportare il codice identificativo di gara (CIG), fatte salve le eccezioni di cui al comma 2 del citato articolo 3, per le quali è consentito l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
- d) comunicare al Comune, entro 7 (sette) giorni dall'accensione o, se successiva, dalla stipula del presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- e) comunicare ogni eventuale successiva modifica dei dati trasmessi ai sensi del punto precedente.

In tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la presente convenzione verrà risolta per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'Affidatario si impegna altresì al rispetto del protocollo di legalità di cui all'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e al punto 2.12 del piano triennale di prevenzione del rischio corruzione del Comune di Terni 2018/2020, approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. del / /20 , sottoscritto e riportato in atti dell'ufficio.

Il contratto di affidamento del servizio si intende automaticamente risolto qualora non sia rispettato il predetto protocollo di legalità sottoscritto, fermo restando il risarcimento del danno.

L'Affidatario ha rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva in cui ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Terni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

8. CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune di Terni si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dall'affidamento del servizio.

Il Comune di Terni si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano da parte dell'aggiudicatario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) in caso di apertura di procedure concorsuali che rendano impossibile la continuità del servizio;
- e) nelle ipotesi indicate dai precedenti paragrafi 6 e 7.

Non spetterà all'Affidatario, in caso di risoluzione, alcun indennizzo, per nessun titolo.

10. GARANZIA E PENALE

L'Affidatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempienza e dei danni che possono derivare ai dipendenti o a terzi dall'esecuzione della prestazione, per il quale la stessa dovesse essere ritenuta responsabile in sede civile o penale. Inoltre lo stesso sarà responsabile dei danni che l'Ente dovesse subire, anche in termini di mancato conseguimento delle entrate previste nel bilancio, laddove gli stessi dovessero derivare da inadempimento, negligenza o mancato rispetto dei termini del servizio da parte della società affidataria.

Per quanto attiene al danno derivante dal ritardo nell'adempimento sarà applicata una penale pari a €. 40,00 per ogni giorno di ritardo, fino al 10% dell'ammontare contrattuale, rispetto ai termini indicati in precedenza.

L'importo della penalità sarà addebitato dal Comune, previa contestazione dell'inadempimento, sul primo pagamento utile da effettuarsi a favore della ditta aggiudicataria ovvero provvedendo ad escutere la garanzia fornita.

11. RINVIO

COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

Per tutto quanto non previsto, sono applicabili le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili, ed in particolare le disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Terni.

12. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto che non fosse possibile risolvere in maniera bonaria tra le parti, il foro competente è quello del Tribunale di Terni. È esclusa la competenza arbitrale.